

Modello di osservazioni a disegni di legge e proposte di legge

(si prega di scaricare e compilare un modulo per ogni provvedimento su cui si intende presentare osservazioni)

Denominazione dell'ente che invia la memoria:

Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (A.S.B.U.C.) di Andonno (Valdieri)

Disegno di legge n. 364

“Misure urgenti di semplificazione delle norme regionali sulle attività estrattive”


Osservazioni di carattere generale	
Osservazioni al titolo	
Osservazioni all'articolo 1	<p><u>Integrare il comma 3.</u> : “Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzare esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, compreso l'esercizio dei diritti di uso civico di pietratico o similare a favore della popolazione utente.”</p> <p><u>Precisare e integrare l'ultimo periodo del comma 4.</u> : “A fini statistici, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la cubatura estraibile e la localizzazione di ogni interventi, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva del soggetto di cui al precedente comma 2., al momento della presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori o al rilascio delle autorizzazioni in relazione agli eventuali vincoli di natura pubblicistica esistenti.”</p> <p><u>Integrare il comma 6.</u> : “Per gli interventi di cui al comma 5, da attuare in aree soggette a vincoli di natura pubblicistica, il comune rilascia o diniega l'autorizzazione valutate le risultanze di apposita conferenza dei servizi convocata ai sensi ... <i>omissis</i>”</p> <p><u>Integrare il comma 11. lett. a)</u> : “Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge: a) l'estrazione di materiali derivanti da interventi finalizzati a scopi diversi da quelli agricoli ed estrattivi, compreso l'esercizio dei diritti di uso civico, purché oggetto di autonoma disciplina normativa o di regolamentazione locale; ... omissis”</p>
Osservazioni all'articolo 2	<p><u>Modificare il comma 1.</u> reintroducendo il parere della ex Comunità Montana, ovvero l'Unione dei Comuni, ove istituita.</p> <p>“L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 e 21, è delegato ai comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, ... <i>omissis</i> ... di cui alla L.R. 30/1999, tenuto conto del parere ed indirizzo in materia espresso dall'Unione dei Comuni, ove istituita, atti a garantire soluzioni omogenee per tutto il suo territorio.”</p>
Osservazioni all'articolo 3	<p><u>Al comma 4.</u> : “L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici per cui occorra acquisire un nuovo provvedimento autorizzativo, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, e sentita l'Unione</p>

	<p>dei Comuni, ove esistente, procede in merito alla proroga di cui al comma 2, senza acquisire il parere della conferenza dei servizi ... <i>omissis</i>”</p>
<p>Osservazioni all’articolo 4</p>	<p>Nel merito della scelta di residuare l’esercizio autorizzativo alla Regione nei casi di attività estrattive in regime di concessione e di quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, ed alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla L.R. 30/1999, si precisa che, <u>nei casi di concessione dei beni demaniali soggetti ad uso civico</u>, di cui l’amministrazione comunale o frazionale è unico ente titolare dei diritti della comunità locale interessata, tale diversa attribuzione appare illegittima e incoerente alla luce della L.R. 2 dicembre 2009, n. 29 “Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”.</p> <p>Si valuti quindi, almeno per la specifica casistica di che trattasi, di mantenere in capo al Comune detta funzione, come meglio disciplinata dall’art. 6 comma 3 lettera a) della sopraccitata L.R..</p> <p>Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, la Regione partecipa al provvedimento formulando un parere obbligatorio e vincolante, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, decorso il quale il Comune procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.</p> <p>Si ricorda che, per la completa e funzionale operatività delle deleghe ai Comuni previste della L.R. 29/2009, non è ancora approvato il regolamento attuativo della stessa che permetterebbe agli enti locali una gestione efficace dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici, e conseguente certezza anche per il rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva, senza ricorso alla Regione per provvedimenti in via residuale.</p>
<p>Osservazioni all’articolo 6</p>	<p>Tenuto conto degli indirizzi normativi in materia di terre e rocce da scavo, si valuti di <u>favorirne il riutilizzo per la sistemazione nelle aree di cava, a fini di rimodellamento e recupero ambientale</u>. Tale possibilità può costituire una significativa risposta all’esigenza di recupero del materiale da parte degli imprenditori operanti nel territorio, evitando nel contempo il proliferare dei siti di stoccaggio e di deposito temporanei, con conseguenti effetti positivi per l’economia locale e l’ambiente.</p>
<p>Osservazioni all’articolo 7</p>	<p>Nel merito della scelta di agevolare la fruizione e la sostenibilità delle attività estrattive si segnala una generale riflessione su alcuni aspetti che vengono di seguito illustrati.</p> <p>In primis, si ritiene di dover distinguere meglio tra la <u>possibilità di intervenire in aree interne da quelle esterne al perimetro autorizzato di coltivazione</u>, non interessate e interferite da attività complementari ed annesse, o già dismesse dalla coltivazione.</p> <p>Per tale ragione lo studio previsto al comma 3 si ritiene che debba essere limitato ai casi di interventi previsti nel perimetro dell’attività estrattiva. Per gli altri casi, al di fuori del perimetro dell’attività estrattiva, si valuti comunque di sottoporre a provvedimento autorizzativo le modalità di attuazione e gestione anche mediante convenzione fra i soggetti interessati.</p> <p>Inoltre occorre <u>sviluppare la proposta in base alla distinzione tra il carattere di saltuarietà (degli eventi) da quello di permanenza (degli interventi)</u> delle attività legate alla fruizione turistica, ricreativa e culturale. Da entrambe le suddette distinzioni ne deriva infatti una diversa fattibilità e sostenibilità economica ed organizzativa nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza (polizia mineraria, sicurezza dei lavoratori).</p>

	<p>Alla luce di quanto sopra appare evidente che <u>la prevista possibilità di scomputare gli oneri sostenuti debba riferirsi esclusivamente agli interventi a carattere permanente, non occasionale, preferibilmente nei casi in cui il sito di coltivazione sia avviato alla chiusura dell'attività estrattiva.</u></p> <p>Nel raccordare le versioni dell'ultima frase del comma 2. e del comma 3. si propone di riformulare come segue: “Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma possono essere scomputati delle tariffe del diritto di escavazione agli importi dovuti agli enti locali e alla Regione, mediante accordo specifico tra le parti.”</p> <p><i>Per tale specifica possibilità di scomputo, si ritiene necessario prevedere l'obbligo di costituire un'adeguata polizza fidejussoria a garanzia della completa attuazione dell'intervento proposto.</i></p> <p><i>Si segnala altresì l'opportunità di <u>estendere tale garanzia anche agli interventi di rimboschimento compensativo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001, integrando la norma regionale (art. 7 della l.r. 69/1978). Oltre a colmare un vuoto normativo legato alla vigilanza e sanzioni sul rimboschimento compensativo, verrebbero integrati ed armonizzati gli adempimenti per il recupero ambientale, sia in termini economici che amministrativi, come rivisti nell'ultimo aggiornamento delle linee guida regionali. Nel caso infatti di mancata presentazione delle quote di cauzione, in base allo sviluppo del progetto di coltivazione e di rimboschimento compensativo, verrà avviata la decadenza dell'autorizzazione come previsto dall'art. 17, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 21 comma 2.</u></i></p> <p><i>Non ultimo si valuti di utilizzare la possibilità di concedere lo scomputo delle tariffe d'escavo per <u>favorire l'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili</u> negli interventi per il recupero ambientale, paesaggistico e fruitivo a fini agro-silvo-pastorali dei siti, incentivando la ricerca con casi studio e sperimentazioni pilota, al fine di ammortizzare i maggiori costi di progettazione e di lavorazione (es. nelle cave in versante tendere alla coltivazione a fronte unico in luogo dei fronti gradonati o a fette discendenti).</i></p>
Osservazioni all'articolo 8	<p><u>Al comma 7 integrare</u> come segue: “Chiunque omette il pagamento delle tariffe del diritto di escavazione ... <i>omissis</i> ... , a seguito della autorizzazione o concessione rilasciata per la coltivazione di cave o torbiere ... <i>omissis</i> ...”.</p>
Osservazioni all'articolo 15	<p>I lavori iniziati entro i 5 anni di durata dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata vanno conclusi entro l'anno successivo alla scadenza del quinquennio. Con la legge di conversione del DL 91/2013 approvata definitivamente dalla Camera il 4 ottobre 2013 è stata abolita l'estensione della durata dell'autorizzazione fino a fine lavori (prevista dal DL 69/2013).</p>
Osservazioni all'articolo 16	<p><u>Al secondo comma,</u> stante l'introduzione della procedura semplificata di autorizzazione per i casi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1, si ritiene per analoga semplificazione amministrativa, di individuare nella <u>Provincia la competenza delle funzioni di polizia mineraria, in luogo della prevista Regione.</u></p> <p>Diversamente si dovrebbe legiferare nella previsione di sottrarre la competenza alle Province (nel caso della loro annunciata soppressione), riprendendo le funzioni delegate con la L.R. 44/2000.</p>
Osservazioni all'articolo 17	<p><u>Si richiamano le considerazioni espresse nell'art. 4 precedente.</u></p>
	<p>La ridefinizione in riduzione delle tariffe del diritto d'escavazione pare rappresentare una concessione gratuita a favore esclusivo degli</p>

<p>Osservazioni all'articolo 18</p>	<p>operatori di settore, non motivata dall'introduzione di altri oneri o dalla sopravvenienza di specifici nuovi adempimenti amministrativi. <u>Si valuti quindi attentamente di riconsiderare quanto proposto, mantenendo esclusivamente tale prevista riduzione a favore degli esercenti che effettuino gli interventi di infrastrutturazione turistica, mitigazione ambientale con innalzamento dei livelli occupazionali, soggetti a specifico protocollo di intesa (o convenzione) tra la Regione, comuni e enti gestori dei parchi, ove interessati, ovvero tenuto conto di quanto segnalato nelle osservazioni all'art. 7.</u></p> <p><u>Al comma 2.</u>, ritornare alla precedente formulazione: “Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT: omissis ...”</p> <p><u>Al comma 5.</u>, ritornare alla precedente formulazione: “Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.”</p> <p><u>In merito al comma 8.</u>, si segnala che qualora i contributi legati all'utilizzo di proprietà comunali siano dovuti per effetto della sospensione dei diritti di uso civico, la tariffa del diritto di escavazione deve <u>“assommarsi a quanto già previsto nelle convenzioni in atto”</u> a profitto esclusivo della popolazione utente, qualunque sia il numero di essi, secondo quanto disposto dall'art. 26 della Legge n. 1766/1927, in quanto <u>“decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo di proprietà dei comun”</u>, concludendo pertanto che tali proventi <u>“vengono a tutti gli effetti mantenuti e salvaguardati”</u>.</p> <p>Non si deve infatti confondere la tariffa del diritto di escavazione (tassa regionale) con i proventi per il materiale cavato riferito a titolo di <u>“risarcimento materiale per il danno ambientale ai beni di uso civico”</u>, dovuto alla collettività locale (vedasi Circolare Regionale n. 20 PRE/PT del 1991), determinati con perizia di stima tra i canoni previsti per l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dei terreni comunali soggetti ad uso civico.</p>
-------------------------------------	---

(è possibile aggiungere tante righe quanti sono gli articoli sui quali si intendono formulare osservazioni)

<p>Osservazioni sulla modalità procedurale dell'indizione della consultazione</p>	
---	--